



## AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 40 del 2016

Oggetto: ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA  
Verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2010/411 del 07 agosto 2010

***Il Direttore Sanitario Aziendale***  
*In sostituzione del Commissario Straordinario*  
*ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*

VISTO il verbale di contestazione n.° 411 del 07 agosto 2010, ore 12,50, redatto dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute NAS di Ragusa, relativo all'ispezione amministrativa effettuata nel periodo tra il **20 maggio ed il 24 giugno 2010**, dal Mar. Ca. STURIALE Antonio, unitamente al Luogotenente FARACI Giuseppe e al M.llo Capo ARMATORE Vincenzo, (tutti appartenenti al N.A.S. Carabinieri di Ragusa), collaborati da personale del Dipartimento veterinario - Distretto di Modica, presso l'allevamento bovino dell'Azienda Agricola "Busita", Cod. Az. **IT 006 RG 235**, sita in Modica, C.da Busita, via Nazionale Modica-Ispica, di cui è allevatore e titolare la Sig.ra PETRILIGGIERI Giovanna, nata a Modica(RG) il 09.12.1962 ed ivi residente in via Nazionale Modica-Ispica n.° 159, per la violazione di cui all'art. 4 del Regolamento CE n.° 1760/2000, con la seguente motivazione: "*per avere, nella predetta qualità, omissso di completare in ogni sua parte ed aggiornare il proprio registro aziendale, così come compitamente specificato nell'allegato elenco che si intende parte integrante del presente Verbale(ultima trascrizione progressivo 107 – accertamento del 20.05.2010)*", sanzionata dall'art. 3, comma 7, del D.L.vo n.° 58/2004 con una pena pecuniaria da €. 500,00 a €. 3.000,00 per un ammontare complessivo della sanzione applicata in misura ridotta del doppio del minimo in €. 1.000,00.

ACCERTATO che il verbale anzidetto è stato regolarmente notificato in data 13.08.2010 a mani della Sig.ra Petriliggieri Giovanna nella sua qualità sopra indicata e quale trasgressore.

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 58/2004, comma 7, che così recita: "*Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali, ad eccezione del trasportatore, che ometta di compilare in ogni sua parte ed aggiornare il registro aziendale di cui ai regolamenti (CE) n. 2629/97 e n. 1760/2000 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro*".

VISTO il rapporto ex art. 17 della L. n.° 689/81 del Comando del NAS di Ragusa, Prot. n.° 4709/3 – 36 – P a firma del Comandante, Luogotenente Salvatore Massa, che così conclude: "*Considerato che tutte le predette violazioni erano attinenti l'identificazione degli animali, ai sensi dell'art. 4 del D. L.vo n.° 58/2004, l'allevatore è stato avvisato che, essendo il primo controllo in azienda, avrebbe potuto ottenere l'estinzione delle relative sanzioni qualora entro 15 giorni avesse sanato le mancanze riscontrate.*

Così come accertato nei successivi numerosi controlli, la Petriliggieri Giovanna, entro i termini prescritti, ha sanato le mancanze sopra indicate.

Premesso quanto sopra ..... si ritengono estinte le sanzioni riportate nei verbali in parola ....".



È RITENUTO di poter condividere le conclusioni come sopra espresse dal NAS di Ragusa.

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 3 del D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58;

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013);

VISTO l'art. 8 e ss. del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera **n. 1453 del 09 luglio 2013** dell'ASP;

### ORDINA

per le motivazioni esposte, **l'ARCHIVIAZIONE del verbale di contestazione CC. NAS di Ragusa n.° 2010/411 del 07 agosto 2010.**

Della presente ordinanza si dà comunicazione all'Ente Accertatore nonché al soggetto interessato.

La stessa viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda per giorni trenta dalla data di emissione.

30 GIU. 2014

**Il Direttore Sanitario Aziendale**  
*In sostituzione del Commissario Straordinario  
ai sensi dell'art. 3 comma 6 del D.L.vo 502/92*  
**Dott. Vito Amato**